



**2015/0149(COD)**

8.3.2016

# **EMENDAMENTI**

## **182 - 448**

**Progetto di relazione**  
**Dario Tamburrano**  
(PE575.138v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE

Proposta di regolamento  
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))



### **Emendamento 182**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

###### *Emendamento*

(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia **e limitare le emissioni di gas ad effetto serra.**

Or. it

### **Emendamento 183**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

###### *Emendamento*

(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia **energetica e** di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

Or. en

### **Emendamento 184**

**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica *consente* ai consumatori di *procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove* quindi l'innovazione.

*Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica *e informazioni complete sui prodotti consentono* ai consumatori di *scegliere prodotti più efficienti e sostenibili al fine di ridurre il loro consumo totale di energia e di altre risorse e promuovono* quindi l'innovazione.

Or. en

**Emendamento 185**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione.

*Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione. *È opportuno a questo scopo ridurre gli oneri burocratici e promuovere la certezza normativa per sostenere l'innovazione e la produttività delle imprese a vantaggio dei cittadini europei.*

Or. it

**Emendamento 186**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica

*Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica

consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e *promuove quindi* l'innovazione.

consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e *apporta quindi un contributo di rilievo al risparmio energetico, riducendo nel contempo le fatture energetiche e promuovendo* l'innovazione.

Or. en

#### **Emendamento 187**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, José Blanco López, Eugen Freund, Miriam Dalli, Csaba Molnár, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e *promuove quindi* l'innovazione.

##### *Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e *apporta quindi un contributo di rilievo al risparmio energetico, riducendo nel contempo le fatture energetiche e promuovendo* l'innovazione.

Or. en

#### **Emendamento 188**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi

##### *Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi

l'innovazione.

l'innovazione, *incentivando i fabbricanti a sviluppare prodotti più efficienti sul piano energetico.*

Or. en

## **Emendamento 189**

**Liisa Jaakonsaari**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione.

##### *Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione *e gli investimenti nell'efficienza energetica.*

Or. en

## **Emendamento 190**

**Patrizia Toia**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis) Il presente regolamento è volto a promuovere l'efficienza energetica attraverso la produzione e la vendita di prodotti a più alta efficienza. Il nuovo regime di etichettatura deve consentire un uso trasparente e informato dei prodotti da parte dei consumatori e la loro piena concorrenzialità nel mercato dell'Unione.*

Or. it

## **Emendamento 191**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. ***Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.***

##### *Emendamento*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. ***Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico. Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente o indirettamente da altre norme e politiche dell'UE, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esenzione include i mezzi di trasporto il cui motore non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.***

Or. en

## **Emendamento 192**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di

##### *Emendamento*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di

applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione, ***consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose, sempre che esse siano compatibili con i trattati e notifichiate alla Commissione.*** Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Or. en

### **Emendamento 193**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Eugen Freund, Csaba Molnár, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i

#### *Emendamento*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, ***tenendo conto della rapidità del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.*** Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di



costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Or. en

**Emendamento 194**  
**Liisa Jaakonsaari**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

*Emendamento*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. ***Un quadro normativo armonizzato può inoltre contribuire a rafforzare la fiducia dei consumatori ed evitare confusione.*** L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Or. en

**Emendamento 195**  
**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del**

**Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) È opportuno escludere i prodotti di seconda mano dal presente regolamento, che copre tutti i prodotti che sono stati messi in servizio e messi a disposizione sul mercato per una seconda o ulteriore volta.*

Or. en

**Emendamento 196**  
**Michèle Rivasi**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Gli accordi di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici hanno fissato un obiettivo a lungo termine per permettere al mondo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C al di sopra dei livelli preindustriali, e di compiere sforzi per limitare tale aumento a 1,5°C. L'obiettivo indicativo di 1,5°C è stato concordato per motivare a una maggiore ambizione.*

Or. en

**Emendamento 197**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, ***stimola l'innovazione e contribuirà*** alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. ***Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.***

*Emendamento*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, ***riduce la domanda energetica, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica, consente ai consumatori di fare scelte sostenibili risparmiando sulle fatture energetiche, incentiva la ricerca e l'innovazione, dando vantaggi concorrenziali alle industrie che sviluppano e producono i prodotti più efficienti sul piano energetico.*** ***Contribuisce inoltre*** alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030.

Or. en

**Emendamento 198**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia, Edouard Martin, José Blanco López, Eugen Freund, Olle Ludvigsson, Miriam Dalli, Csaba Molnár, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. ***Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.***

*Emendamento*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, ***riduce la domanda energetica, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica, consente ai consumatori di fare scelte sostenibili risparmiando sulle fatture energetiche, incentiva la ricerca e l'innovazione, dando vantaggi concorrenziali alle industrie che sviluppano e producono i prodotti più efficienti sul piano energetico.*** ***Contribuisce inoltre*** alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica

### **Emendamento 199**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.

###### *Emendamento*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030, **nonché al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia ambientale e di azione per il clima.** Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico **riducendo la bolletta energetica delle famiglie.**

### **Emendamento 200**

**Flavio Zanonato**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un

###### *Emendamento*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030, **nonché al raggiungimento degli**

risparmio economico.

*obiettivi dell'Unione in materia ambientale e di azione per il clima.*  
Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico *riducendo la bolletta energetica delle famiglie.*

Or. en

## **Emendamento 201**

**Liisa Jaakonsaari**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.

##### *Emendamento*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione *e gli investimenti nell'efficienza energetica* e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.

Or. en

## **Emendamento 202**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. *Questo obiettivo sarà*

##### *Emendamento*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014, *adottate prima dell'accordo di Parigi del dicembre 2015 sul cambiamento climatico*, hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE,

*riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.*

rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. ***Il Parlamento europeo ha ribadito, il 15 dicembre 2015, la sua posizione secondo la quale l'obiettivo di efficienza energetica per il 2030 dovrebbe essere vincolante e fissato al 40% a livello dell'Unione.***

Or. en

### **Emendamento 203**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.

##### *Emendamento*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione. ***Il Parlamento Europeo ha chiesto in diverse risoluzioni obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia per il 2030 che prevedono una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO<sub>2</sub>, almeno il 30% di energie rinnovabili e il 40% di efficienza energetica, da attuare mediante singoli obiettivi nazionali;***

**Emendamento 204**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Eugen Freund, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento****Considerando 8***Testo della Commissione*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. **Le conclusioni hanno anche** fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.

*Emendamento*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. **Il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto un obiettivo vincolante del 40% di efficienza energetica, da ultimo nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia. Anche il Consiglio europeo ha** fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.

Or. en

**Emendamento 205**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento****Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. ***Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%.*** Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.

*Emendamento*

(8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.

Or. en

**Emendamento 206**  
**Flavio Zanonato**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 "Verso un'Unione europea dell'energia", il Parlamento europeo ha chiesto obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia per il 2030 che prevedono una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO<sub>2</sub>, almeno il 30% di energie rinnovabili e il 40% di efficienza energetica, da attuare mediante singoli obiettivi nazionali.***

Or. en



**Emendamento 207**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Oltre a fornire ai consumatori informazioni semplificate e comparabili con etichette nei punti di vendita, dovrebbe essere possibile per i fabbricanti fornire ai clienti informazioni più dettagliate sui diversi livelli di consumo energetico per le più correnti modalità di uso dei prodotti. Tali informazioni devono figurare nella documentazione tecnica che accompagna il prodotto.*

Or. en

**Emendamento 208**  
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Il presente regolamento pone particolarmente l'accento sulla protezione dei diritti del consumatore, assicurando che, all'atto dell'acquisto di prodotti connessi all'energia, esso disponga di tutte le informazioni riguardo all'efficienza e altre caratteristiche chiave di prestazione. Va notato altresì che il regolamento si prefigge innanzi tutto di ridurre il consumo assoluto di energia, il che rende necessario coinvolgere sia gli utenti finali, vale a dire non solo chi acquista prodotti connessi all'energia, ma anche chi ne fa regolarmente uso, sia i cittadini. Il regolamento li menziona pertanto esplicitamente a più riprese, al fine di promuoverne l'impegno attivo.*

*Motivazione*

*L'importanza politica di distinguere tra clienti, utenti finali e cittadini, come si fa in diverse parti della proposta legislativa emendata, merita di essere esplicitata in un considerando. Il relatore è fermamente convinto che l'identificazione semi-ontologica dell'Homo Sapiens con un "consumatore" sia riduttiva, ingannevole e, in ultima analisi, degradante: siamo molto più che solo questo, siamo cittadini, che di tanto in tanto svolgono un ruolo transitorio di "clienti".*

**Emendamento 209**  
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione**Emendamento*

*(8 ter) I prodotti connessi all'energia sono beni duraturi. Ne consegue che una determinata quota di tali prodotti originariamente messi a disposizione sul mercato dell'Unione può essere venduta come prodotti di seconda mano. Nel contempo, prodotti originariamente venduti al di fuori dell'UE quali prodotti nuovi possono essere importati e messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Queste due diverse situazioni dovrebbero essere trattate in modo differente, perché nel primo caso il prodotto connesso all'energia è stato coperto dal presente regolamento sin dall'inizio. Di conseguenza, i requisiti in materia di etichettatura dovrebbero essere imposti solo ai prodotti di seconda mano originariamente venduti all'esterno dell'UE.*

*Motivazione*

*Motivazione: L'emendamento 32 della relazione, riguardante l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), presenta sinteticamente lo stesso obbligo, utilizzando un linguaggio altamente*

codificato. Per facilitarne la comprensione, appare opportuno un chiarimento nel presente considerando.

## Emendamento 210

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michal Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

### Proposta di regolamento

#### Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili *sul consumo* dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. ***La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.***

##### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili ***sull'efficienza energetica*** dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto, ***che può essere disponibile su formato elettronico***. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti.

Or. en

## Emendamento 211

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Pavel Telička, Carolina Punset, Kaja Kallas

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. ***Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta.*** In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

#### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. ***Una applicazione uniforme di questa classificazione da A a G ai diversi gruppi di prodotti dovrebbe rafforzare la trasparenza e facilitare la comprensione per i consumatori.***

Or. en

## Emendamento 212

Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano

### Proposta di regolamento

#### Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare **nelle classi "F" o "G"**, queste classi **non** dovrebbero **figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.**

##### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare **in determinate classi**, queste classi dovrebbero **essere comunque indicate sull'etichetta, utilizzando un formato grafico riconoscibile, per mantenere un'unica scala da A a G per tutte le categorie di prodotto.**

Or. it

## Emendamento 213

Martina Werner, Jeppe Kofod, Eugen Freund

## Proposta di regolamento Considerando 9

### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, *semplice* e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi *non* dovrebbero *figurare sull'etichetta*. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, *facilmente comprensibile* e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi dovrebbero *rimanere sull'etichetta per mantenere una scala uniforme di etichettatura per tutte le categorie di prodotto. I gruppi di prodotti con classi "F" e "G" superflue sono riscaldati entro tre anni da quando la classe "F" diventa superflua.*

Or. en

## Emendamento 214

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 9

### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. ***In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.***

### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE ***o in qualsiasi altro caso in cui*** i prodotti non possano più rientrare nelle classi "E", "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. ***In tale contesto la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, è mantenuta per le restanti classi superiori. L'etichetta è riscalata ove siano disponibili meno di quattro classi energetiche.***

Or. en

### **Emendamento 215**

**Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 9**

### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate,

### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate,

pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, *semplice* e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi *non* dovrebbero *figurare* sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui *se la maggioranza* dei prodotti rientrasse *nelle due classi più elevate*, l'etichetta sarebbe riscalata.

pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, *facilmente comprensibile* e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi dovrebbero *rimanere* sull'etichetta, *figurando solo in grigio, per mantenere una scala uniforme di etichettatura per tutte le categorie di prodotto*. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui *il 35%* dei prodotti *disponibili sul mercato* rientrasse *nella classe più elevata*, l'etichetta sarebbe riscalata.

Or. en

**Emendamento 216**  
**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate,

*Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate,



pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. ***L'etichetta obbligatoria "made in" dovrebbe contribuire alla tracciabilità del prodotto e rafforzare la protezione del consumatore. Il codice doganale dell'UE si applica ai prodotti fabbricati in più di un paese.*** L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

Or. en

**Emendamento 217**  
**András Gyürk**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti, **verificabili** e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali **per raggiungere determinati risultati**. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sull'efficienza energetica **e il consumo energetico** dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica **e basata su misurazioni e metodi di calcolo adeguati**. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

Or. en

**Emendamento 218**  
**Esther de Lange**

## Proposta di regolamento

### Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

#### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. ***In alternativa dovrebbero essere disponibili informazioni sul prodotto in formato digitale.*** L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

Or. nl

## Emendamento 219

### Liisa Jaakonsaari

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

*Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili *e attendibili* sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti, *essendo già nota ai consumatori*. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.

Or. en

**Emendamento 220**  
**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. ***Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.***

### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. ***Qualora i prodotti non possano più rientrare nelle classi più basse in conseguenza delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE, l'etichetta dovrebbe riportare tali informazioni.***

Or. en

### **Emendamento 221** **Neoklis Sylikiotis**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 9 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***(9 bis) Il presente regolamento si prefigge***

*soprattutto di utilizzare le informazioni per conferire ai cittadini il potere di ridurre il loro consumo di energia e di risparmiare. Le informazioni non sono quindi un sottoprodotto del regolamento, ma il suo obiettivo primario e dovrebbero essere trattate di conseguenza.*

Or. en

**Emendamento 222**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) Quando commercializzano prodotti dotati di etichetta, i fornitori dovrebbero mettere a disposizione, assieme ai prodotti, tutte le informazioni in formato cartaceo sui relativi componenti, come richiesto dagli atti di esecuzione. Se previsto da tali atti, l'etichetta può anche essere stampigliata sull'imballaggio del prodotto. I pertinenti atti di esecuzione dovrebbero indicare il modo più efficiente per esporre l'etichetta, assieme alle possibili conseguenze per consumatori, fabbricanti e distributori.*

Or. de

**Emendamento 223**  
**Liisa Jaakonsaari**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) Nel caso di aggiunta di nuovi gruppi di prodotti o di riscalaggio delle etichette, gli Stati membri sono tenuti a*

*organizzare campagne informative a scopo educativo e promozionale rivolte ai cittadini per promuovere l'efficienza energetica.*

Or. en

**Emendamento 224**  
**Arne Gericke**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) I fornitori sono tenuti a immettere sul mercato le etichette energetiche, conformemente alle pertinenti disposizioni di esecuzione, in formato cartaceo e in numero adeguato all'unità di imballaggio o, se possibile, di stampigliare le informazioni corrispondenti sull'imballaggio in anticipo, al fine di ridurre la burocrazia connessa al rispetto dei requisiti previsti, a vantaggio soprattutto delle piccole imprese.*

Or. de

**Emendamento 225**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) È opportuno che il consumo di energia sia indicato per anno e per durata prevista, nonché per periodo di tempo più appropriato al gruppo di prodotti, come ad esempio un ciclo.*

Or. en

**Emendamento 226**

**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 ter) La banca dati dei prodotti di cui all'articolo 8 e all'allegato 1 dovrebbe tenere conto delle esigenze delle diverse parti interessate lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti presenti sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, dovrebbe offrire livelli diversi di protezione delle informazioni contenute: da un lato, una notevole quantità delle suddette informazioni dovrebbe essere pienamente accessibile e ampiamente utilizzabile dal pubblico, dall'altro, l'accesso a documenti e operazioni specifici dovrebbe essere riservato alle autorità nazionali e alla Commissione.*

Or. en

**Emendamento 227**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 ter) Nella scheda informativa del prodotto, oltre all'efficienza energetica e ai livelli di consumo energetico assoluto menzionati sull'etichetta energetica, i fornitori devono anche indicare informazioni aggiuntive concernenti l'utilizzo di materie prime, la riparabilità, la disponibilità di parti di ricambio, le caratteristiche del riciclo, quelle sonore e le informazioni sui componenti chimici, nonché tutte le altre informazioni utili ai*



**Emendamento 228**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche ***in sostituzione o*** a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ***ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale***, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

*Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ***in particolare negli spot radiofonici***, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica ***e del consumo energetico*** del prodotto.

**Emendamento 229**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e

*Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e

esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale **pubblicitario e** tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto. ***Il materiale tecnico-promozionale non comprende gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, riviste e giornali, radio, televisione e formati simili online.***

Or. en

### **Emendamento 230**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 10**

###### *Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

###### *Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto. ***Il materiale tecnico-promozionale non comprende gli avvisi***

*pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio, televisione e formati simili online.*

Or. en

### **Emendamento 231**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 10**

###### *Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale **pubblicitario e** tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

###### *Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

Or. en

### **Emendamento 232**

**Neoklis Sylikiotis**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 10**

###### *Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e

###### *Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e

esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche *in sostituzione o* a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

Or. en

**Emendamento 233**  
**Kathleen Van Brempt**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche *in sostituzione o* a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

*Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

Or. en

## **Emendamento 234**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

##### *Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento delle etichette energetiche materiali. ***Questa disposizione non incide sul dovere del fornitore di dotare ogni unità di prodotto di un'etichetta materiale per il distributore.*** Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

Or. en

## **Emendamento 235**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 10 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(10 bis) Per i prodotti costituiti da diversi sottoinsiemi o componenti e la cui classe di efficienza energetica e scheda informativa dipendono dalla combinazione di tali componenti, i fornitori mettono etichette precise a disposizione dei distributori prima***

*dell'esposizione e dei distributori e degli installatori al momento dell'assemblaggio o dell'installazione nel punto di utilizzo, gratuitamente e nel modo più rapido e opportuno.*

Or. en

**Emendamento 236**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. ***In merito alla*** frequenza di tale riscaldamento, ***sembra opportuno*** prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscaldata dovrebbe ***disporre di*** classi superiori ***vuote per*** stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscaldata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

*Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. ***Anche se per la*** frequenza di tale riscaldamento ***sarebbe desiderabile*** prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti, ***si dovrebbe provvedere al riscaldamento solo qualora sia documentata la presenza di un numero eccessivo di prodotti nelle due classi più elevate.*** Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. ***Prima di qualsiasi riscaldamento, la Commissione dovrebbe condurre uno studio preparatorio approfondito.*** L'etichetta riscaldata dovrebbe ***assicurare che nelle due*** classi superiori ***si situi un numero di prodotti sufficientemente ridotto da*** stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è

riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Or. en

### *Motivazione*

*La frequenza del riscaldamento dovrebbe essere stabilita sulla base di elementi concreti e tenere conto delle esigenze specifiche dei prodotti. Un ciclo prestabilito non permetterà di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Qualsiasi riscaldamento deve essere fondato su basi scientifiche, in quanto si tratta di un adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. Svuotare completamente le classi superiori invierebbe il messaggio sbagliato ai consumatori e potrebbe avere un effetto negativo sul piano ecologico, suggerendo che non sono disponibili prodotti efficienti.*

## **Emendamento 237**

**Olle Ludvigsson**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscaldamento, ***sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare*** eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscaldata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento

##### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscaldamento, ***essa dovrebbe basarsi sulla necessità di fornire solidi incentivi ai fabbricanti affinché sia migliorata l'efficienza energetica, sia mantenuta la pertinenza a lungo termine dell'etichettatura per i consumatori e non si gravi*** eccessivamente sui fabbricanti ***qualora il riscaldamento non sia ancora necessario per tali scopi***. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento, ***finalizzate a tenere conto di circa dieci anni di***

di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

***progressi a livello di efficienza energetica per ciascun gruppo di prodotti***, al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di ***un numero sufficiente di*** classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico ***nel periodo previsto per l'etichetta*** e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Or. en

### *Motivazione*

*La frequenza del riscalaggio dovrebbe dipendere dalla necessità di mantenere gli incentivi per i fabbricanti e la pertinenza per i consumatori. Allo stesso tempo, il riscalaggio potrebbe essere fonte di confusione per i consumatori e oneroso per i fabbricanti, per cui la struttura della scala e il volume delle classi vuote al momento dell'introduzione dovrebbero essere determinati dallo sviluppo previsto del gruppo di prodotti nell'arco dei prossimi dieci anni.*

### **Emendamento 238**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa

#### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa



dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata *dovrebbe* disporre di *classi superiori vuote* per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre *sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi*.

dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata *può* disporre di *una classe superiore vuota* per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre *far sì che la nuova etichetta introdotta sia facilmente distinguibile da quella vecchia per il suo aspetto visivo*.

Or. en

## **Emendamento 239** **Gunnar Hökmark**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata *dovrebbe disporre* di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo

#### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. *È opportuno stabilire per ogni categoria di prodotto e in relazione al potenziale di innovazione e all'attuale status di*

sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

**efficienza energetica** se l'etichetta riscalata **disporrà** di **una o due** classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi, **tenendo conto delle limitate risorse a disposizione delle imprese di piccole dimensioni**.

Or. en

## Emendamento 240

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. **In merito alla** frequenza di tale riscalaggio, **sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni**, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti,

##### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. **La** frequenza di tale riscalaggio, **pur** tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti, **dovrebbe dipendere dalla presenza documentata di un numero eccessivo di prodotti nelle classi energetiche più elevate**. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando

occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Or. en

## **Emendamento 241**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Miapetra Kumpula-Natri**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di *circa* dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata *dovrebbe* disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

#### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. **A seconda del gruppo di prodotti e sulla base di una valutazione approfondita dei progressi tecnici e del potenziale di innovazione presenti e futuri**, l'etichetta riscalata *può* disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Or. en

## Emendamento 242

Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di *circa* dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe *disporre di classi superiori vuote per* stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

##### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di *massimo* dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti, *attuando riscalaggi che riflettano, nella distribuzione dei prodotti lungo la scala, l'effettiva differenziazione delle loro prestazioni energetiche, coerentemente con l'evoluzione tecnologica di ciascun gruppo di prodotti*. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Or. it

## Emendamento 243

Paul Rübzig

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscaldamento, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscaldata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscaldata, per evitare di confondere i clienti, occorre *sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi*.

*Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscaldamento, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscaldata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscaldata, per evitare di confondere i clienti, occorre *indicare la data di produzione dell'etichetta sulla nuova etichetta introdotta e far sì che essa sia chiaramente distinguibile da quella vecchia per il suo aspetto visivo*.

Or. en

**Emendamento 244**  
**Martina Werner, Jeppe Kofod, Eugen Freund**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più

*Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più

efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscaldamento, sembra opportuno prevedere intervalli di *circa* dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscaldata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscaldata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche *in tempi brevi*.

efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscaldamento, sembra opportuno prevedere intervalli di *massimo* dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscaldamento al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscaldata dovrebbe disporre di *due* classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscaldata, per evitare di confondere i clienti, occorre *prevedere opportune campagne informative per i consumatori e* sostituire tutte le etichette energetiche *esposte entro un breve periodo di tre settimane*.

Or. en

## **Emendamento 245** **Esther de Lange**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito

#### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito

alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi. ***Inoltre, le nuove etichette energetiche devono, per un periodo transitorio, indicare chiaramente che è stata introdotta una nuova versione, affinché il motivo della diversa classificazione dell'apparecchio sia chiaro ai consumatori.***

Or. nl

#### **Emendamento 246**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di

##### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di

non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

non gravare eccessivamente sui fabbricanti *e sui distributori*. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi *e fattibili*.

Or. en

#### **Emendamento 247**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina Punset**

#### **Proposta di regolamento**

**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) La frequenza di tale riscalaggio dovrebbe essere determinata dalla percentuale di prodotti venduti che rientrano nella classe più elevata e dovrebbe tenere conto della necessità di non gravare eccessivamente su fornitori e distributori, nonché della velocità del progresso tecnologico. L'etichetta riscalata dispone di due classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico. In casi eccezionali, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più lentamente, l'etichetta riscalata dispone di una sola classe superiore vuota per tenere conto del tempo necessario a riempirla.*

Or. en

#### **Emendamento 248**

**Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Anneleen Van Bossuyt**



**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) La frequenza di tale riscalaggio dovrebbe essere determinata dalla percentuale di prodotti venduti che rientrano nella classe più elevata e dovrebbe tenere conto della necessità di non gravare eccessivamente su fornitori e distributori, nonché della velocità del progresso tecnologico. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di una classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa e limitare la frequenza del riscalaggio. In casi eccezionali, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, è opportuno stabilire requisiti tali da impedire ai prodotti di rientrare nelle due classi più elevate al momento dell'introduzione dell'etichetta.*

Or. en

**Emendamento 249**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima di tale data.*

*soppresso*

**Emendamento 250**

**Paul Rübiger**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima di tale data.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 251**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le*

*soppresso*

*etichette riscalate prima di tale data.*

Or. en

### **Emendamento 252**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 12**

###### *Testo della Commissione*

(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, **per un certo periodo** i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima di tale data.

###### *Emendamento*

(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, **per un periodo di tre mesi prima della data di sostituzione della vecchia etichetta**, i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta **ed entro 3 settimane**. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima di tale data.

Or. en

### **Emendamento 253**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 12**

###### *Testo della Commissione*

(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con

###### *Emendamento*

(12) Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. **In ragione dei diversi periodi di conservazione e termini di deperibilità dei vari gruppi di prodotti, è**

quelle riscaldate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscaldate prima di tale data.

*opportuno che tale periodo sia stabilito mediante un atto delegato.* Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscaldate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

**Emendamento 254**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) La scelta della grafica dell'etichetta riveste una maggiore importanza ai fini dell'influenza del comportamento nel caso dei prodotti per i quali l'efficienza energetica non è un criterio fondamentale di scelta per i consumatori. Offrendo informazioni precedentemente, quindi, è possibile aiutare i consumatori a comprendere meglio la scala di efficienza energetica.*

Or. en

**Emendamento 255**  
**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Allo scopo di tener conto degli oneri per i distributori nell'ambito della*

*sostituzione delle etichette, ai distributori sarà consentito, per un gruppo di prodotti identici, predisporre soltanto un'etichetta riscalata chiaramente visibile. Ciò si applicherebbe nei casi in cui l'etichetta è stampata sulla confezione, ad esempio quello delle lampadine, o quando i prodotti sono esposti insieme in grande quantità.*

Or. en

### **Emendamento 256**

**Neoklis Sylikiotis**

#### **Proposta di regolamento**

**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) La revisione delle etichette potrebbe essere effettuata immediatamente per i gruppi di prodotti per i quali lo sviluppo del sistema di etichettatura a norma della direttiva 2010/30/CE ha portato a concentrare la maggior parte dei modelli di prodotti nelle classi energetiche più alte, allo scopo di adeguare tali etichette ai requisiti del presente regolamento e di far sì che esse forniscano ai clienti informazioni adeguate.*

Or. en

### **Emendamento 257**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset, Kaja Kallas**

#### **Proposta di regolamento**

**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) Occorre provvedere ad una distribuzione chiara e proporzionata degli

(13) Occorre provvedere ad una distribuzione chiara e proporzionata degli

obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella filiera della fornitura, dovrebbero essere responsabili dell'osservanza delle norme e prendere le opportune disposizioni per mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati.

obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella filiera della fornitura, dovrebbero essere responsabili dell'osservanza delle norme e prendere le opportune disposizioni per mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati. ***Per garantire la certezza giuridica, occorre chiarire che le piattaforme di vendita online, che fungono da tramite tecnico per i beni offerti dai distributori, non sono considerate fornitori o distributori ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento e, di conseguenza, non sono responsabili di garantire la conformità dei propri utenti ai loro obblighi previsti dal presente regolamento.***

Or. en

## **Emendamento 258** **Neoklis Sylikiotis**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.<sup>20</sup>

#### *Emendamento*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che ***sono simili all'etichetta di efficienza energetica e*** possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia ***o altre caratteristiche oggetto dell'atto delegato pertinente.***

Or. en

## Emendamento 259

Patrizia Toia

### Proposta di regolamento

#### Considerando 14

##### *Testo della Commissione*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.

##### *Emendamento*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia. ***La Commissione dovrebbe inoltre promuovere, a beneficio dei consumatori, diffuse campagne di informazione negli Stati membri sul riscalaggio delle etichette.***

Or. it

## Emendamento 260

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin

### Proposta di regolamento

#### Considerando 14

##### *Testo della Commissione*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.<sup>20</sup>

##### *Emendamento*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione, ***anche qualora facciano parte di un sistema nazionale,*** non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.

Or. en

## Emendamento 261

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody, Theresa Griffin

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. ***Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.***

---

<sup>21</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

##### *Emendamento*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. ***Il gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica si è dimostrato un quadro adeguato per la cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato e, pertanto, dovrebbe essere rafforzato dalla Commissione.***

---

<sup>21</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Or. en

## Emendamento 262

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia

##### *Emendamento*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia



di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

---

<sup>21</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica, *in particolare nel quadro del gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sull'etichettatura energetica*, dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

---

<sup>21</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Or. en

### **Emendamento 263**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

#### **Proposta di regolamento Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

##### *Emendamento*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, *attraverso uno scambio costante di informazioni, in particolare in relazione agli esiti delle valutazioni di conformità dei prodotti e all'immissione e al ritiro di determinati prodotti sul mercato*. Tale collaborazione

sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

---

GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

---

GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Or. it

#### **Emendamento 264**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

#### **Proposta di regolamento Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

##### *Emendamento*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione ***al gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.***

---

<sup>21</sup> *GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.*

Or. en

#### **Emendamento 265**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

---

<sup>21</sup>GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

*Emendamento*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>21</sup> Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata **e incentivata** grazie al sostegno della Commissione.

---

<sup>21</sup>GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Or. en

**Emendamento 266**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero rendere noti i risultati delle prove effettuate. Se finora esse informavano gli Stati membri e la Commissione solo in caso d'infrazione, dovrebbero invece rendere noto anche quando da una prova non emerge alcun'infrazione. Ciò dovrebbe consentire di evitare inutili raddoppiamenti delle prove, garantendo un impiego efficiente delle scarse risorse. Si dovrebbe poi istituire un'autorità europea di vigilanza***

*del mercato allo scopo di ottimizzare la  
vigilanza del mercato utilizzando le  
risorse in modo efficiente.*

Or. en

**Emendamento 267**

**Paul Rübzig**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 268**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per*

*soppresso*

*ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.*

Or. de

#### **Emendamento 269**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 270

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset

### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) *Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.*

##### *Emendamento*

(16) *La Commissione predisporre una banca dati con una gamma di informazioni gratuitamente accessibili al pubblico. Le informazioni sono fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni e dagli strumenti di confronto.*

Or. en

## Emendamento 271

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Edouard Martin, Eugen Freund

### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto *per via elettronica* in una banca dati creata dalla Commissione. *Le informazioni dovrebbero essere liberamente* accessibili, in modo da fornire informazioni ai *clienti* e

##### *Emendamento*

(16) *Per predisporre uno strumento efficace che favorisca l'adesione dei consumatori all'etichetta energetica e* per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere *per via elettronica* le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto in una banca dati creata dalla

modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. **Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni** della banca dati.

Commissione. **Il nome o il marchio del fornitore, l'identificativo del modello, anche per tutti i modelli equivalenti, l'etichetta, la classe o le classi e altri parametri che figurano sull'etichetta e sulla scheda informativa del prodotto sono resi pubblicamente accessibili sull'interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti**, in modo da fornire informazioni ai **consumatori** e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. **I documenti tecnici supplementari pertinenti all'efficienza energetica di un prodotto, inclusi i resoconti delle prove o dati tecnici analoghi che consentano di valutare la conformità con tutti i requisiti previsti dall'atto delegato applicabile, così come il nome e l'indirizzo del fornitore e le coordinate di contatto di un rappresentante del fornitore, dovrebbero essere trasmessi dai fornitori, mediante l'interfaccia di conformità della banca dati dei prodotti, sia alle autorità di vigilanza del mercato sia alla Commissione.**

Or. en

## **Emendamento 272** **Olle Ludvigsson**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità

#### *Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. **Qualora la sensibilità di determinate informazioni tecniche sia tale da rendere inopportuno il loro**

alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

*inserimento nella categoria di documentazione tecnica dettagliata nei pertinenti atti di esecuzione, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori.* Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. en

**Emendamento 273**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le *rispettive* informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

*Emendamento*

(16) *Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato*, per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le informazioni *richieste* sulla conformità del prodotto per via elettronica *o in formato cartaceo ai fini del loro inserimento* in una banca dati creata e *mantenuta* dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. en



## Motivazione

*La banca dati è solo uno strumento tecnico e non può sostituire gli obblighi in materia di vigilanza del mercato. La creazione di schede informative per i prodotti e il caricamento o l'inserimento di serie di dati possono comportare un onere amministrativo elevato, soprattutto per le PMI. La fornitura di informazioni alla Commissione nei formati tradizionali dovrebbe essere giuridicamente possibile, a condizione che le informazioni in questione siano complete e standardizzate e che i fornitori possano essere ritenuti responsabili delle stesse all'interno della banca dati.*

### **Emendamento 274**

**José Blanco López, Patrizia Toia**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

##### *Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati *e devono verificare che i dati inseriti siano completi e corretti. Qualora si trascuri di registrare un prodotto nella banca dati, ciò potrebbe essere considerato un possibile vantaggio competitivo.*

Or. en

### **Emendamento 275**

**Flavio Zanonato**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

*Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette, ***fermo restando l'obbligo dei fornitori di procurare ai dettaglianti le etichette materiali***. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. en

**Emendamento 276**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del

*Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette, ***fermo restando l'obbligo dei***

mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

***fornitori di provvedere loro prontamente e gratuitamente le etichette.*** Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. it

**Emendamento 277**  
**Liisa Jaakonsaari**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

*Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. ***La banca dati, inoltre, può aiutare i consumatori che acquistano prodotti di seconda mano a decidere con cognizione di causa.*** Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. en

**Emendamento 278**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della

*Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della

conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati. ***La banca dati dovrebbe disporre di un solido sistema di protezione dei dati.***

Or. en

## **Emendamento 279** **Esther de Lange**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

#### *Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette, ***delle schede informative e delle informazioni in formato digitale*** per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. nl

## **Emendamento 280**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

##### *Emendamento*

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata **e mantenuta** dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. en

## **Emendamento 281**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 16 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(16 bis) Le autorità di vigilanza del mercato verificano la correttezza e completezza della banca dati per prevenire casi di non conformità da parte dei fornitori. Sono svolte prove adeguate e sufficienti per verificare che le prestazioni dichiarate siano corrette e che tutti i prodotti presenti sul mercato siano registrati nella banca dati.***

Or. en

**Emendamento 282**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) La Commissione crea e mantiene anche un portale online che permette alle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle informazioni sui prodotti sui server dei produttori. La Commissione e le autorità di vigilanza del mercato dispongono di un accesso molto mirato e ben definito per richieste specifiche e non possono effettuare ricerche aperte su tali server.*

Or. en

**Emendamento 283**

**Patrizia Toia, José Blanco López, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) Per garantire una concorrenza leale nell'Unione europea, le autorità di vigilanza del mercato devono monitorare la conformità anche per mezzo di prove sui prodotti volte a verificare che le informazioni dichiarate sulle prestazioni del prodotto siano corrette.*

Or. en

**Emendamento 284**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-**

**Natri, Patrizia Toia, Simona Bonafè, José Blanco López, Eugen Freund, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento  
Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) L'interfaccia pubblica della banca dati dovrebbe diventare uno strumento utile che consenta ai consumatori di reperire e confrontare facilmente determinate informazioni per qualsiasi prodotto connesso all'energia, permettendo loro di individuare e scegliere i prodotti a maggiore efficienza energetica. Le informazioni disponibili dovrebbero essere consultabili, scaricabili e facilmente filtrabili con variabili separate. I dati dovrebbero essere disponibili mediante norme aperte che prevedano l'utilizzo da parte di sviluppatori terzi di applicazioni che potrebbero contribuire a migliorare i siti di confronto dei prodotti.*

Or. en

**Emendamento 285**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento  
Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non

(18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi, ***a condizione che risultino focalizzati in misura significativa sulle famiglie a basso reddito e siano loro***

dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

*accessibili, in modo da ridurre la povertà energetica.* Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

Or. en

## **Emendamento 286**

**Liisa Jaakonsaari**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 18**

##### *Testo della Commissione*

(18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

##### *Emendamento*

(18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi *ma potrebbero valutare l'introduzione di incentivi per le famiglie a reddito più basso, onde far fronte alla povertà energetica.* Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

Or. en



**Emendamento 287**  
**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. **È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale.** In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

*Emendamento*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. **Tali metodi dovrebbero riflettere il più possibile le condizioni di utilizzo reali, onde consentire ai consumatori di comprendere e fidarsi delle informazioni fornite sulle etichette.** In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 288**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) È opportuno misurare il consumo

*Emendamento*

(19) È opportuno misurare il consumo

energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

energetico *assoluto* e altri dati *ambientali e di prestazione* relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. ***I metodi di misurazione e di calcolo e l'ambiente di prova devono riflettere condizioni reali. Le prove sui prodotti sono svolte applicando le modalità operative (quali i cicli, le impostazioni e i programmi) applicate dal consumatore medio. Le condizioni reali di utilizzo sono simulate, in particolare, misurando l'energia assorbita da un prodotto in tali condizioni e tenendo conto, se del caso, del tempo necessario affinché un prodotto fornisca un determinato risultato in termini di rendimento o di servizio. I metodi di prova dei fornitori e delle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere stabiliti e applicati in modo tale da individuare ed escludere qualsiasi manipolazione o correzione dei risultati, intenzionale o involontaria. Le divergenze consentite tra i risultati prodotti dalle prove e quelli dichiarati si limitano al margine di errore statistico delle apparecchiature di misurazione.*** È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

**Emendamento 289****Martina Werner, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin****Proposta di regolamento  
Considerando 19***Testo della Commissione*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

*Emendamento*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico **assoluto** e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. ***I metodi di misurazione e calcolo dovrebbero essere realistici e riflettere il più possibile l'utilizzo effettivo di un determinato prodotto. La classe di efficienza energetica non dovrebbe basarsi sulla configurazione più efficiente dal punto di vista energetico o sulla modalità di funzionamento ecologico, qualora ciò non rifletta il comportamento del consumatore medio. I valori di tolleranza e i parametri opzionali di prova dovrebbero essere stabiliti in modo tale da non determinare variazioni significative dei vantaggi in termini di efficienza che potrebbero alterare la classe di efficienza energetica di un prodotto.*** È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Or. en

## **Emendamento 290**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

##### *Emendamento*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento ***in conformità con norme e metodi armonizzati e*** avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. ***Tali metodi dovrebbero essere altresì quanto più realistici possibile e rigorosi al fine di scoraggiare qualsiasi aggiramento intenzionale o non intenzionale.*** È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai

metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Or. en

### **Emendamento 291**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Kaja Kallas**

### **Proposta di regolamento Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

#### *Emendamento*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. ***Tali metodi dovrebbero simulare il più fedelmente possibile l'utilizzo nella vita reale.*** È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Or. en

## **Emendamento 292**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(19 bis) Al fine di verificare il rispetto di norme armonizzate per il calcolo e la misurazione dei requisiti dei prodotti, è opportuno predisporre test di controllo ad opera delle autorità di vigilanza, che verifichino la conformità dei prodotti rispetto alle disposizioni previste in questo regolamento; tali test dovrebbero inoltre essere realizzati per riflettere le reali condizioni di utilizzo dei prodotti e dovrebbe essere esplicitamente vietata la progettazione di prodotti volta ad alterare i risultati dei test.*

Or. it

## **Emendamento 293**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro *dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di*

(20) *Basandosi sull'ambito di applicazione del presente regolamento*, la Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro, di cui il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero essere tenuti costantemente al corrente da parte della Commissione, *dovrebbe essere attuato a partire da*

*trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare.* Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

*un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico.* Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Or. en

## **Emendamento 294**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio *il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali*, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

##### *Emendamento*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il *primo piano di lavoro dovrebbe in particolare garantire che i radiatori elettrici siano oggetto della stessa etichetta energetica applicabile agli altri apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e che tutte le categorie di prodotto relative alle attrezzature informatiche e d'ufficio siano disciplinate mediante atti delegati.* Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio la durabilità *o la riparabilità*, in linea con l'obiettivo di

promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Or. en

## **Emendamento 295**

**András Gyürk**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

##### *Emendamento*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni **accurate** sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali **o l'indice sulla prestazione dell'efficienza energetica combinata**, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Or. en



## **Emendamento 296**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

##### *Emendamento*

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro **a lungo termine** per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica **e aggiornare il piano di lavoro su base annuale**. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Or. en

## **Emendamento 297**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 20 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(20 bis) La progettazione ecocompatibile ha prodotto risultati significativi in**

*termini di miglioramento dell'efficienza energetica e consumo energetico dei prodotti, con una conseguente diminuzione dei costi dei consumi energetici delle famiglie e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. E' pertanto necessario ampliare la lista di prodotti coperti da tale legislazione nonché l'inserimento, il prima possibile, di tutte le caratteristiche di efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti attraverso la definizione di requisiti orizzontali, tra l'altro in materia di durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità.*

Or. it

**Emendamento 298**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

*(21) Al fine di stabilire etichette e schede informative per ciascun prodotto nonché i dettagli operativi relativi alla banca dati dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 299**  
**Paul Rübzig**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21) Al fine di stabilire etichette e schede informative per ciascun prodotto nonché i dettagli operativi relativi alla banca dati dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 300**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21) Al fine di stabilire etichette e schede informative per ciascun prodotto nonché i dettagli operativi relativi alla banca dati dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo.*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 301**

**Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

(21) Al fine di stabilire etichette e schede informative per ciascun prodotto nonché i dettagli operativi relativi alla banca dati dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo.

##### *Emendamento*

(21) Al fine di stabilire etichette e schede informative per ciascun prodotto nonché i dettagli operativi *e tecnici* relativi alla banca dati dei prodotti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo.

Or. en

## **Emendamento 302**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody, Theresa Griffin**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 21 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(21 bis) Al fine di creare condizioni di parità è fondamentale che tutte le autorità nazionali di vigilanza del mercato utilizzino il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), come previsto all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Per garantire una più efficace vigilanza del mercato dell'Unione nel modo più efficiente sul piano dei costi, le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri dovrebbero utilizzare il sistema di*

*informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) ai fini dello scambio di informazioni sulle sperimentazioni dei prodotti programmate e completate mettendo a disposizione delle altre autorità di vigilanza del mercato il protocollo di sperimentazione. La cooperazione transnazionale delle autorità di vigilanza del mercato getta le basi per i centri regionali di eccellenza per le sperimentazioni fisiche di determinati gruppi di prodotti.*

Or. en

### **Emendamento 303**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento *istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari* sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti *più efficienti*.

###### *Emendamento*

1. Il presente regolamento *si applica ai prodotti connessi all'energia e prevede per questi ultimi l'applicazione di un'etichetta energetica, includendo l'indicazione del consumo di energia assoluto e informazioni aggiuntive* sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti *efficienti sotto il profilo energetico*.

Or. en

### **Emendamento 304**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione **del consumo di energia e di altre risorse** dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione **dell'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia e del consumo energetico** dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

Or. en

**Emendamento 305**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso **nel corso del loro intero ciclo di vita**, e fornisce informazioni supplementari **in materia di ambiente e prestazioni** sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti **e sostenibili**.

Or. en

**Emendamento 306**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione ***dell'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia e*** del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

Or. de

**Emendamento 307**

**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti ***e ridurre il consumo di energia.***

Or. en

**Emendamento 308**

**Bendt Bendtsen**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione **dell'efficienza energetica e** del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

Or. en

**Emendamento 309**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*(a) ai prodotti di seconda mano;*

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 310**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*(a) ai prodotti di seconda mano;*

*Emendamento*

**(a) ai prodotti immessi sul mercato per la seconda volta o in un momento successivo;**

Or. de



**Emendamento 311**  
**Olle Ludvigsson**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) ai prodotti **di** seconda **mano**;

*Emendamento*

(a) ai prodotti **che sono stati messi in servizio e messi a disposizione sul mercato per una** seconda **o un'ulteriore volta**;

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento relativo ai prodotti di seconda mano.*

**Emendamento 312**  
**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) ai mezzi di trasporto per persone o merci **diversi da quelli azionati da un motore fisso**.

*Emendamento*

(b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Or. en

**Emendamento 313**  
**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) ai mezzi di trasporto per persone o merci **diversi da** quelli azionati da un motore fisso.

*Emendamento*

(b) ai mezzi di trasporto per persone o merci **inclusi** quelli azionati da un motore fisso.

**Emendamento 314**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Hermann Winkler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) ai beni strumentali.***

*Motivazione*

*L'etichetta energetica mira a informare i consumatori. Se un prodotto non è destinato ai consumatori o non è suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, contrariamente agli utilizzatori formati o professionali, un'etichetta energetica non fornisce alcun valore aggiunto a tali beni strumentali. Essi dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.*

**Emendamento 315**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) ai beni di produzione e ai beni strumentali.***

**Emendamento 316**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) ai prodotti per uso commerciale e non domestico, ad esempio negli ospedali, aeroporti o porti;*

Or. de

**Emendamento 317**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. I requisiti di cui al presente regolamento non impediscono a uno Stato membro di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, lo Stato membro notifica tale normativa alla Commissione.*

Or. en

**Emendamento 318**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, beni o energia e l'immissione di energia;*

Or. en

**Emendamento 319**  
**Olle Ludvigsson**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 6**

*Testo della Commissione*

(6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o **lo** fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

*Emendamento*

(6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o fa progettare o fabbricare **tale prodotto**, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

Or. en

**Emendamento 320**  
**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 6**

*Testo della Commissione*

(6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o **lo** fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

*Emendamento*

(6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto connesso all'energia o fa progettare o fabbricare **tale prodotto**, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

Or. en

**Emendamento 321**  
**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 9**

*Testo della Commissione*

(9) "distributore", **il dettagliante** o **altra**

*Emendamento*

(9) "distributore", **la persona fisica** o

*persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;*

*giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto connesso all'energia a disposizione sul mercato;*

Or. en

#### *Motivazione*

*La definizione dovrebbe essere in linea con la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.*

### **Emendamento 322**

**Barbara Kappel**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) "distributore", *il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;*

##### *Emendamento*

(9) "distributore", *una persona fisica o giuridica nella filiera di fornitura che mette un prodotto a disposizione per la vendita e che non è un fabbricante o un importatore;*

Or. de

### **Emendamento 323**

**Olle Ludvigsson**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) "distributore", *il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;*

##### *Emendamento*

(9) "distributore", *il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti connessi all'energia ai clienti;*

Or. en

*Motivazione*

*Solo i distributori di prodotti connessi all'energia sono rilevanti per la presente normativa.*

**Emendamento 324**

**Bendt Bendtsen**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) "efficienza energetica", il rapporto tra il risultato in termini di prestazione e l'immissione di energia;***

Or. en

**Emendamento 325**

**Bendt Bendtsen**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 ter) "prestazione", il livello di servizio fornito;***

Or. en

**Emendamento 326**

**Bendt Bendtsen**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 quater) "efficienza", il rapporto tra il risultato in termini di rendimento e servizi e l'immissione di energia;***

**Emendamento 327**

**Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 11**

*Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", *il bene*, il *sistema* o il *servizio* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato *e* messo in servizio nell'Unione, *comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio*;

*Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia" (*in prosieguo "prodotto"*), il *bene* o il *sistema* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato *o* messo in servizio nell'Unione;

**Emendamento 328**

**Gilles Pargneaux**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 11**

*Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, *il sistema* o il *servizio* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, *comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio*;

*Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene o il *sistema* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione;

*Motivazione*

*L'etichettatura dei servizi appare difficile. Occorrerebbe un ulteriore studio per esaminare tale punto con precisione.*

## Emendamento 329

Michał Boni, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Angelika Niebler

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma unico – punto 11

##### *Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, **il sistema o il servizio** che **ha** un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti **destinate ad** essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

##### *Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene che **abbia** un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato **e/o** messo in servizio nell'Unione, comprese le parti **concepite per** essere integrate in prodotti connessi all'energia **disciplinate dal presente regolamento e** immesse sul mercato **e/o** messe in servizio **come parti autonome per i clienti e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente**;

Or. en

##### *Motivazione*

*In linea con la direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile, l'etichetta energetica dovrebbe essere limitata ai beni di consumo e ai sistemi. I servizi sono spesso sviluppati su misura e sembrano quindi difficili da standardizzare. In tal modo sarà possibile evitare una sovrapposizione o un conflitto con la legislazione esistente. La definizione proposta crea inoltre il rischio di una doppia regolamentazione. Le componenti che non sono immesse sul mercato come parti autonome per l'uso finale non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione, bensì restare in linea con la direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile.*

## Emendamento 330

Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma unico – punto 11

##### *Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, **il sistema o il servizio** che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in

##### *Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese



servizio nell'Unione, comprese le parti **destinate ad** essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

le parti **concepite per** essere integrate in prodotti connessi all'energia **disciplinate dal presente regolamento e** immesse sul mercato e messe in servizio **come parti autonome per i clienti e di cui è possibile valutare le prestazioni energetiche in maniera indipendente**;

Or. en

### **Emendamento 331**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma unico – punto 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, **il sistema o il servizio** che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

##### *Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia **disciplinate dal presente regolamento e** immesse sul mercato e messe in servizio **come parti autonome per gli utenti finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente**;

Or. en

### **Emendamento 332**

**Arne Gericke**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma unico – punto 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, **il sistema o il servizio** che ha un impatto sul consumo di energia durante

##### *Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato

l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

Or. de

**Emendamento 333**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11**

*Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, *il sistema o il servizio* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

*Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio *e/o la cui efficienza può essere verificata sotto forma di componenti individuali*;

Or. de

**Emendamento 334**  
**Hermann Winkler**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11**

*Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, *il sistema o il servizio* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

*Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

*Motivazione*

*Sembra opportuno mantenere la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2010/30/UE.*

**Emendamento 335**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11**

*Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, *il sistema* o il *servizio* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

*Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene o il *sistema* che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio;

Or. en

**Emendamento 336**  
**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) "gruppo di prodotti", tutti i prodotti connessi all'energia con la medesima funzionalità e, nel caso di prodotti connessi all'energia multifunzionali, aventi la stessa funzionalità principale o lo stesso insieme di funzionalità principali;***

Or. it

**Emendamento 337**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) "gruppo di prodotti", un gruppo di prodotti connessi all'energia con la medesima funzionalità o, nel caso di prodotti connessi all'energia multifunzionali, aventi la stessa funzionalità principale o lo stesso insieme di funzionalità principali;*

Or. en

**Emendamento 338**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) "consumo di energia", la quantità di energia che un prodotto consuma per svolgere la sua funzione. Può essere documentato per ciclo, per anno o periodo di vita e deve essere neutro sul piano tecnologico per poter essere comparabile nell'ambito di una categoria di prodotti;*

Or. en

**Emendamento 339**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 ter) "efficienza energetica", il rapporto tra risultato in termini di prestazioni, servizi, merci o energia ed immissione di energia; è neutro sul piano tecnologico e si riferisce all'energia primaria utilizzata quando si confrontano diverse tecnologie;*

Or. en

**Emendamento 340**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 ter) "funzionalità", il principio di base che determina l'utilizzo di un prodotto connesso all'energia da parte di un cliente in condizioni di utilizzo normali e prevedibili;*

Or. en

**Emendamento 341**  
**Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 11 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 quater) "funzionalità principale", per un prodotto multifunzionale connesso all'energia, la funzionalità o le funzionalità più rilevanti per un cliente in condizioni di utilizzo normali e prevedibili;*

**Emendamento 342**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

*Emendamento*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, **in forma cartacea o elettronica**, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare **l'efficienza energetica e il consumo energetico. Comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 ter e 4;**

Or. en

**Emendamento 343**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

*Emendamento*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, **in forma cartacea o digitale**, corredata di una classificazione con lettere da A a G, **in cui ciascuna classe corrisponde a significativi risparmi energetici**, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

Or. en

**Emendamento 344**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani,**

**Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

*Emendamento*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, ***in forma cartacea o elettronica***, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare ***l'efficienza energetica e*** il consumo energetico;

Or. en

**Emendamento 345**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Kaja Kallas**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

*Emendamento*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, ***in forma cartacea o elettronica***, corredata, ***tra le altre cose***, di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

Or. en

**Emendamento 346**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione **con** lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;

*Emendamento*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione **a scala chiusa che include solo** lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare ***l'efficienza energetica e*** il consumo energetico;

Or. en

**Emendamento 347**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 17**

*Testo della Commissione*

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto;

*Emendamento*

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto, ***in forma cartacea o elettronica***;

Or. en

**Emendamento 348**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 17**

*Testo della Commissione*

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto;

*Emendamento*

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto, ***in forma cartacea o elettronica***;

Or. de



## **Emendamento 349**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma unico – punto 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) "ripristinare", nel contesto del presente regolamento, riportare indietro la presentazione grafica delle etichette esistenti ad una scala chiusa da A a G senza che nessuna classe energetica resti vuota;**

Or. en

*Motivazione*

*Tale semplice ripristino non richiede alcuna prova ulteriore ma un semplice cambio automatico della classe energetica più elevata alla nuova classe A, la seconda più elevata a B ecc. In tal modo nessuna classe energetica rimane vuota.*

## **Emendamento 350**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma unico – punto 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio **periodico** inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, **che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;**

(18) "riscalaggio", l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto;

Or. en

### **Emendamento 351**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – comma unico – punto 18**

###### *Testo della Commissione*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, ***che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;***

###### *Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto;

Or. en

### **Emendamento 352**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – comma unico – punto 18**

###### *Testo della Commissione*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, ***che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;***

###### *Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto;

Or. it

### **Emendamento 353**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 18**

*Testo della Commissione*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, ***che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;***

*Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto;

Or. en

**Emendamento 354**  
**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 18**

*Testo della Commissione*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, ***che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;***

*Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto;

Or. en

**Emendamento 355**  
**Bendt Bendtsen, Seán Kelly**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 18**

*Testo della Commissione*

(18) "riscalaggio", l'esercizio ***periodico*** inteso a rendere più rigorosi i requisiti

*Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a

necessari a conseguire la classe di efficienza energetica *sull'etichetta* di un particolare prodotto, che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;

conseguire la classe di efficienza energetica di un particolare prodotto, che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;

Or. en

#### **Emendamento 356**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) "etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio.

##### *Emendamento*

(19) "etichetta riscalata", l'etichetta *basata su una nuova grafica* di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio *ed è chiaramente distinguibile per l'utente finale dall'etichetta precedente.*

Or. en

#### **Emendamento 357**

**Barbara Kappel**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) "etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio.

##### *Emendamento*

(19) "etichetta riscalata", l'etichetta *basata su una nuova grafica* di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio *ed è chiaramente distinguibile per il consumatore finale dall'etichetta precedente.*

Or. de

**Emendamento 358**  
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) "apparecchio intelligente", un apparecchio che, utilizzando le moderne tecnologie informatiche e delle comunicazioni, inclusa la tecnologia wireless, può essere configurato per comunicare direttamente con l'operatore di servizi pubblici, per ricevere dati in tempo reale dal sistema di misurazione avanzata e/o dalla rete intelligente, al fine di controllare o modulare le sue funzioni, e/o può essere comandato a distanza attraverso Internet o una connessione smartphone. L'obiettivo di un "apparecchio intelligente" è di rendere l'utilizzo di elettricità più efficiente e di rendere le operazioni più rapide e più economiche.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento 100 della relazione, riguardante l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), stabilisce un requisito concernente gli apparecchi intelligenti. Occorre pertanto includere una definizione operativa ai fini della certezza giuridica.*

**Emendamento 359**  
**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ***ambientali*** del prodotto connesso

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali, ***ambientali e di uso efficiente delle risorse***

all'energia, quali il consumo energetico assoluto *o* la ***durabilità***, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

del prodotto connesso all'energia, quali ***ad esempio*** il consumo energetico assoluto, ***la durabilità***, la ***riparabilità o il contenuto di materiale riciclato***, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Or. it

### **Emendamento 360**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma unico – punto 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali ***il consumo energetico assoluto*** *o* la ***durabilità***, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

##### *Emendamento*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali ***la durabilità*** *o* la ***riparabilità***, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Or. en

##### *Motivazione*

*Il consumo di energia deve essere indicato sistematicamente e non come informazione supplementare opzionale. Oltre alla durabilità, si dovrebbero menzionare altri esempi di informazioni importanti.*

### **Emendamento 361**

**Barbara Kappel**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma unico – punto 20**

*Testo della Commissione*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, **quali il consumo energetico assoluto o la durabilità**, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

*Emendamento*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, che si basano su dati quantificabili **e verificabili** dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Or. de

**Emendamento 362**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Andrés Gyürk, Pascal Arimont**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 20**

*Testo della Commissione*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, **quali il consumo energetico assoluto o la durabilità**, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

*Emendamento*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, che si basano su dati quantificabili **e verificabili** dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Or. en

**Emendamento 363**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 20**

*Testo della Commissione*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali il consumo energetico assoluto o la durabilità, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono **univoche** e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

*Emendamento*

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali il consumo energetico assoluto o la durabilità, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono **facilmente comprensibili** e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Or. en

**Emendamento 364**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 bis) il rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento si riferisce ad un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione.***

Or. en

**Emendamento 365**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz**



Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) "bene strumentale", qualsiasi bene che non è destinato ai consumatori o che probabilmente, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non sarà utilizzato dai consumatori.*

Or. en

*Motivazione*

*Questa nuova definizione chiarisce quali prodotti sono coperti dall'esenzione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 quater. Un'etichetta energetica è destinata a dare un'indicazione ai consumatori in merito all'efficienza energetica di un prodotto. La sua rilevanza è quindi determinata dalla possibilità che un consumatore sia o meno a contatto con il prodotto e/o lo utilizzi. Se un prodotto non è destinato ai consumatori o non è suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, contrariamente agli utilizzatori professionali informati e formati, un'etichetta energetica non fornisce alcun valore aggiunto a tale prodotto.*

**Emendamento 366**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) "parametro", variabile individuale o informazione, inclusi i risultati delle prove, che può essere isolata, cercata, classificata e scaricata per un'ulteriore analisi ed è presentata nella banca dati in un formato numerico e/o di testo.*

Or. en

**Emendamento 367**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) la banca dati dei prodotti si riferisce ad una piattaforma online costituita da un'interfaccia pubblica e un'interfaccia sulla conformità. L'interfaccia pubblica è un sito web di informazione per i consumatori che consente a questi ultimi di trovare e comparare facilmente determinate informazioni sull'etichetta energetica di un prodotto connesso all'energia. L'interfaccia relativa alla conformità è una piattaforma online che supporta le attività di vigilanza delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. L'interfaccia relativa alla conformità è pienamente accessibile soltanto alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, mentre i fornitori dovrebbero essere in grado soltanto di caricare i documenti loro richiesti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento senza accedere a nessun altro contenuto della piattaforma. L'interfaccia relativa alla conformità informa automaticamente il fornitore quando un'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione accedono alle informazioni sul loro prodotto e in merito al motivo dell'accesso alle informazioni;*

Or. en

**Emendamento 368**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) "tolleranza", il massimo scostamento ammissibile tra:*

*a) il valore di riferimento misurato o calcolato, quale stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato;*

*b) il valore dei parametri dichiarati dal fornitore.*

*Tale scostamento si limita al margine di errore statistico delle apparecchiature di misurazione.*

Or. en

### **Emendamento 369**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Eugen Freund**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma unico – punto 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 ter) la banca dati dei prodotti si riferisce ad una piattaforma online costituita da un'interfaccia pubblica e un'interfaccia sulla conformità.*

*L'interfaccia pubblica è un sito web di informazione per i consumatori che consente a questi ultimi di trovare e comparare facilmente determinate informazioni sull'etichetta energetica di un prodotto connesso all'energia.*

*L'interfaccia relativa alla conformità è una piattaforma online che supporta le attività di vigilanza delle autorità nazionali di vigilanza del mercato.*

*L'interfaccia relativa alla conformità è pienamente accessibile soltanto alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, mentre i fornitori dovrebbero essere in grado soltanto di caricare i documenti loro richiesti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento senza accedere a nessun*

*altro contenuto della piattaforma.*

Or. en

**Emendamento 370**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – comma unico – punto 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 ter) "procedura di verifica", la  
procedura che simula il più  
realisticamente possibile le condizioni  
reali di utilizzo ed è descritta negli atti  
delegati relativi alla verifica di conformità  
del prodotto da parte delle autorità di  
vigilanza del mercato.*

Or. en

**Emendamento 371**  
**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I fornitori:

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

**Emendamento 372**  
**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul

(a) assicurano che i prodotti immessi sul

mercato siano **corredati**, gratuitamente, **di** precise etichette e **di** schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti **delegati**;

mercato siano **forniti**, gratuitamente, **con** precise etichette e schede informative del prodotto **per ciascuna unità** conformemente al presente regolamento e ai relativi atti **di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento. In alternativa alla fornitura della scheda informativa del prodotto assieme al prodotto stesso, gli atti di esecuzione possono prevedere che sia sufficiente inserire i parametri di tali schede informative del prodotto nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8.**

Or. en

### **Emendamento 373**

**Barbara Kappel**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano **corredati**, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

##### *Emendamento*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano **corredati**, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto **in forma elettronica e cartacea** conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati; **per i gruppi di prodotti i cui prodotti sono costituiti da componenti multipli e la cui classificazione di efficienza energetica è il risultato della combinazione di tali componenti, il produttore mette gratuitamente a disposizione del distributore precise etichette al momento dell'esposizione;**

Or. de

### **Emendamento 374**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano **corredati**, gratuitamente, **di** precise etichette e **di** schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

*Emendamento*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano **forniti**, gratuitamente, **con** precise etichette **in forma cartacea**, e **mettono a disposizione** schede informative del prodotto, **in forma cartacea o elettronica, per ciascuna unità** conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati; **gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto. Per i gruppi di prodotti i cui i prodotti sono costituiti da diverse parti o componenti e la cui efficienza energetica è stabilita in funzione di tali componenti, i fornitori mettono gratuitamente a disposizione dei distributori le etichette al momento dell'esposizione.**

Or. en

**Emendamento 375**

**Esther de Lange**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano **corredati**, gratuitamente, **di** precise etichette e **di** schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

*Emendamento*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano **corredati**, gratuitamente, **di** precise etichette e **di** schede informative del prodotto **o informazioni sui prodotti digitali** conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

Or. nl

### **Emendamento 376**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

###### *Emendamento*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette *in forma cartacea* e di schede informative del prodotto *per ciascuna singola unità* conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

Or. en

### **Emendamento 377**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano *corredati*, gratuitamente, *di* precise etichette e *di* schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

###### *Emendamento*

(a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano *forniti*, gratuitamente, *con* precise etichette e schede informative del prodotto *per ciascuna unità* conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

Or. en

### **Emendamento 378**

**Marian-Jean Marinescu**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) possono esporre un'etichetta specifica che sia identificabile dalle persone ipovedenti;*

Or. en

**Emendamento 379**

**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a ter) forniscono ai clienti una scheda informativa del prodotto trasparente;*

Or. en

**Emendamento 380**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) forniscono le etichette *rapidamente* e gratuitamente a richiesta dei distributori;

(b) forniscono le etichette *in forma cartacea e le schede informative tecniche per ogni singola unità* gratuitamente a richiesta dei distributori *entro 5 giorni*;

Or. en

**Emendamento 381**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**



*Testo della Commissione*

(b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;

*Emendamento*

(b) forniscono le etichette **e le schede informative del prodotto** rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori. **Tale requisito si applica a tutti i modelli, nuovi ed esistenti;**

Or. en

**Emendamento 382**

**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;

*Emendamento*

(b) forniscono le etichette **e le schede informative del prodotto** rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori. **Ciò si applica a tutti i modelli, nuovi ed esistenti;**

Or. en

**Emendamento 383**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;

*Emendamento*

(b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori, **fatte salve le preferenze dei distributori riguardo al formato dell'etichetta (cartaceo o elettronico);**

Or. de

**Emendamento 384**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) per i prodotti costituiti da diversi sottoinsiemi o componenti e la cui classe di efficienza energetica e scheda informativa dipendono dalla combinazione di tali componenti, i fornitori mettono a disposizione dei distributori etichette precise prima dell'esposizione e dei distributori o installatori al momento dell'assemblaggio o dell'installazione nel punto di utilizzo, gratuitamente e nel modo più rapido e opportuno;*

Or. en

**Emendamento 385**  
**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Andrés Gyürk, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi *fornite* e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;

(c) assicurano la precisione delle etichette *che forniscono* e delle schede informative del prodotto da essi *messe a disposizione* e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione *da parte delle autorità di vigilanza del mercato*;

Or. en

**Emendamento 386**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;

*Emendamento*

(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica, ***in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea***, sufficiente a permettere di accertarne la precisione ***da parte delle autorità di vigilanza del mercato***;

Or. de

**Emendamento 387**  
**Esther de Lange**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;

*Emendamento*

(c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto ***o le informazioni sul prodotto digitale*** da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;

Or. nl

**Emendamento 388**  
**Michèle Rivasi**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) non immettono sul mercato prodotti progettati in modo tale che le***

*prestazioni di un prodotto risultino automaticamente alterate in condizioni di prova, al fine di raggiungere un livello più favorevole per ciascuno dei parametri specificati nell'atto delegato o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto;*

Or. en

## **Emendamento 389**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) per stabilire l'efficienza energetica dichiarata e altre informazioni ambientali e relative alla prestazione dei loro prodotti, i fornitori applicano metodi di misurazione e di calcolo generalmente riconosciuti, avanzati, affidabili, accurati e riproducibili. I metodi di misurazione e di calcolo nonché l'ambiente di prova riflettono condizioni reali. I prodotti sono testati applicando le modalità operative (cicli, impostazioni e programmi) applicate dal consumatore medio. La simulazione di condizioni di utilizzo reali avviene, in particolare, misurando l'energia assorbita da un prodotto in tali condizioni e tenendo conto, se del caso, del tempo necessario affinché un prodotto fornisca un determinato risultato in termini di prestazioni o di servizio. I metodi di prova dovrebbero essere stabiliti e applicati in modo tale da individuare ed escludere qualsiasi manipolazione o correzione dei risultati, intenzionale o involontaria. Durante le procedure di verifica, eseguite dalle autorità di vigilanza del mercato, lo scostamento consentito tra i risultati prodotti dalle prove e quelli dichiarati si limitano al margine di errore statistico delle*

*apparecchiature di misurazione.*

Or. en

**Emendamento 390**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) i metodi utilizzati ai fini della lettera c) per calcolare la classe di efficienza energetica si basano su condizioni di funzionamento il più possibile simili alle normali condizioni d'uso reali di un dato prodotto. Tale calcolo non è realizzato sulla base della configurazione più efficiente dal punto di vista energetico o della modalità eco, in quanto ciò non riflette verosimilmente il comportamento del consumatore medio. I fornitori non utilizzano i valori di tolleranza e i parametri di prova facoltativi in modo da determinare variazioni significative dei vantaggi in termini di efficienza, che potrebbero modificare la classe di efficienza energetica di un prodotto.*

Or. en

**Emendamento 391**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c ter) non introducono, mediante*

*aggiornamenti del software, manualmente, a distanza, attraverso aggiornamenti automatici o necessari, modifiche che producano l'effetto di alterare le prestazioni in modo da aumentare il consumo energetico durante il ciclo di vita di un prodotto, nelle fasi di utilizzo o nelle modalità stand-by dopo che il prodotto è entrato in uso;*

Or. en

**Emendamento 392**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quater) sono in grado di fornire le schede informative del prodotto e la documentazione tecnica per un periodo pari ad almeno 10 anni dopo che l'ultima unità del prodotto è stata immessa sul mercato.*

Or. en

*Motivazione*

*The lifetime of some products in the scope of this Regulation can be much longer than ten years (e.g. boilers, fridges, washing machines). Hence, providing inspection authorities only with documentation of a short period is not sufficient. Regulators should take into account learning from the Volkswagen fraud related to incorporating a “defeat device” which manipulated air emission testing. The first models of cars with such devices have been placed on the market in 2007 but have only been detected in 2015 which shows that a shorter period than 10 years might be proven not to be sufficient.*

**Emendamento 393**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c quinquies) ogni anno, entro il 31 gennaio, forniscono alla Commissione i dati aggregati delle loro vendite annuali nell'Unione per il precedente anno civile. Tali dati sono espressi in termini di numero di unità vendute per ciascuna categoria di prodotto e classe energetica. I dati delle vendite di ciascun fornitore non sono resi pubblici.*

Or. en

**Emendamento 394**  
**Paul Rübiger**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 395**  
**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michal Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella*

*soppresso*

*banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.*

Or. en

**Emendamento 396**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 397**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono **nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute** nell'allegato I.*

*(d) **dopo il 1° gennaio 2019, prima di immettere** un modello di prodotto sul mercato, inseriscono **nell'interfaccia pubblica e sulla conformità della banca dati del prodotto** le informazioni **elencate** nell'allegato I.*

Or. en

**Emendamento 398**

**Hermann Winkler**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.

*Emendamento*

(d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I. ***I dispositivi combinati non devono essere inseriti nella banca dati.***

Or. de

**Emendamento 399**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) prima d'immettere un modello di ***prodotto*** sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.

*Emendamento*

(d) prima d'immettere ***un'unità*** di un modello sul mercato, inseriscono ***per tale modello*** nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.

Or. en

*Motivazione*

*Suppliers must enter the requested information of their new models into the database prior placing them into the market. There is however no reason, as suggested by the Commission in its Article 16, to have an empty database until 2019. This requirement for new models should therefore be applied as soon as this Regulation enters in application, i.e. 1 January 2017. For existing models already placed on the Union market, the suppliers will have one year to fill in the requested information into the product database by 31 December 2017. This means that the database will -as of 01 January 2018- become a very useful tool not only for market surveillance authorities for carrying out their task under this Regulation but also for the Commission as well as in providing the public with information about the energy efficiency and consumption of the labelled products.*

## **Emendamento 400**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) non immettono sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per ciascuno dei parametri specificati nell'atto di esecuzione o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.***

Or. en

## **Emendamento 401**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) per i modelli di cui sono immesse unità sul mercato prima del 1° gennaio 2017 inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I entro il 31 dicembre 2017;***

Or. en

#### *Motivazione*

*Suppliers must enter the requested information of their new models into the database prior placing them into the market. There is however no reason, as suggested by the Commission in its Article 16, to have an empty database until 2019. This requirement for new models should therefore be applied as soon as this Regulation enters in application, i.e. 1 January 2017. For existing models already placed on the Union market, the suppliers will have one year to fill in the requested information into the product database by 31 December 2017. This means that the database will -as of 01 January 2018- become a very useful tool not only for market*

*surveillance authorities for carrying out their task under this Regulation but also for the Commission as well as in providing the public with information about the energy efficiency and consumption of the labelled products.*

**Emendamento 402**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) possono inserire le informazioni di cui all'allegato I nell'interfaccia pubblica e sulla conformità della banca dati dei prodotti su base volontaria per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima del 1° gennaio 2019;*

Or. en

**Emendamento 403**

**Arne Gericke**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) i prodotti che sono già forniti o immessi sul mercato sono esenti da qualsiasi misura relativa alla nuova etichetta energetica;*

Or. de

**Emendamento 404**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) espongono in modo visibile *l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione*, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

*Emendamento*

(a) espongono in modo visibile, *direttamente sul dispositivo o nelle sue immediate vicinanze, l'etichetta ottenuta dal fornitore* del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Or. en

**Emendamento 405**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto *delegato*;

*Emendamento*

(a) espongono in modo visibile, *sul dispositivo o nelle sue immediate vicinanze*, l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto *di esecuzione*;

Or. en

**Emendamento 406**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o *altrimenti messa a disposizione*, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

*Emendamento*

(a) espongono in modo visibile, *sul prodotto o nelle sue immediate vicinanze*, l'etichetta ottenuta dal fornitore del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Or. de

## **Emendamento 407**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore **o altrimenti messa a disposizione**, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

##### *Emendamento*

(a) espongono in modo visibile **e mettono in evidenza** l'etichetta, ottenuta dal fornitore, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Or. en

## **Emendamento 408**

**Arne Gericke**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

##### *Emendamento*

(a) espongono in modo visibile – **direttamente sul prodotto o nelle sue immediate vicinanze** – l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Or. de

## **Emendamento 409**

**Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Kaja Kallas**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a

##### *Emendamento*

(a) espongono in modo visibile, **anche per le vendite online**, l'etichetta, ottenuta dal

disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Or. en

#### **Emendamento 410**

**Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Pavel Telička**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) sono autorizzati a vendere prodotti connessi all'energia senza un'etichetta o un'etichetta riscalata solo se un'etichetta (riscalata) non è mai stata prodotta per un determinato prodotto e il fornitore di tale prodotto non è più attivo sul mercato;*

Or. en

#### **Emendamento 411**

**Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata:

(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata, ***fermo restando l'obbligo dei fornitori di fornirla loro prontamente e gratuitamente:***

Or. it

#### **Emendamento 412**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata:

*Emendamento*

(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata, **richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;**

Or. en

**Emendamento 413**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata:

*Emendamento*

(b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata, **richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;**

Or. en

**Emendamento 414**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

**(i) richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 415**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i) richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Coperto dall'emendamento di Michèle Rivasi relativo all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Non occorre ripetere.*

**Emendamento 416**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i) richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;*

*(i) richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata; **ovvero***

Or. en

**Emendamento 417**

**Arne Gericke**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; ovvero*

*soppresso*



**Emendamento 418**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; ovvero*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 419**

**Paul Rübiger**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; ovvero*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 420**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati*

*soppresso*

*dei prodotti creata a norma dell'articolo 8,  
se tale funzione è disponibile per il  
prodotto in questione; ovvero*

Or. en

**Emendamento 421**

**Michael Theurer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati  
dei prodotti creata a norma dell'articolo 8,  
se tale funzione è disponibile per il  
prodotto in questione; ovvero*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 422**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati  
dei prodotti creata a norma dell'articolo 8,  
se tale funzione è disponibile per il  
prodotto in questione; ovvero*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Come affermato all'articolo 3, paragrafo 1, la precisione e la fornitura di etichette e di  
schede informative rientrano tra le responsabilità del fornitore.*

**Emendamento 423**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; ovvero*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 424**

**Hermann Winkler**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*(ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; ovvero*

*Emendamento*

*(ii) in alternativa, per soddisfare i requisiti di cui alla lettera a), possono stampare l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; ovvero*

Or. de

**Emendamento 425**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**

*Testo della Commissione*

*(iii) stampano l'etichetta o l'etichetta riscaldata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 426**

**Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) stampano l'etichetta o l'etichetta riscalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 427**

**Michael Theurer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) stampano l'etichetta o l'etichetta riscalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 428**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) stampano l'etichetta o l'etichetta*

*soppresso*

*risalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.*

Or. en

**Emendamento 429**

**Arne Gericke**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) stampano l'etichetta o l'etichetta risalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 430**

**Barbara Kappel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) stampano l'etichetta o l'etichetta risalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 431**

**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(iii bis) non sono ritenuti responsabili dell'assenza di una nuova etichetta su un prodotto nel caso in cui:***

***– il distributore abbia richiesto a tempo debito la nuova etichetta al fabbricante, e***

***– il fabbricante non abbia fornito la nuova etichetta entro un periodo che consenta al distributore di rietichettare i prodotti entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3;***

Or. en

### **Emendamento 432**

**Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Clare Moody, Theresa Griffin**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti.

*Emendamento*

(c) mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti, ***su richiesta.***

Or. en

### **Emendamento 433**

**Esther de Lange**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti.

*Emendamento*

(c) mettono la scheda informativa del prodotto ***o informazioni sul prodotto in formato digitale*** a disposizione dei clienti.

Or. nl

#### **Emendamento 434**

**Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto ***nei messaggi pubblicitari e*** nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

##### *Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

#### **Emendamento 435**

**Barbara Kappel**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto ***nei messaggi pubblicitari e*** nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

##### *Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente; ***fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari di un dato modello di prodotto, nel caso in cui siano indicate informazioni sul consumo energetico o sul prezzo;***

Or. de

#### **Emendamento 436**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) *fanno riferimento alla classe di efficienza energetica* del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

*Emendamento*

(a) *mostrano l'etichetta energetica completa, incluso il consumo energetico* del prodotto, nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale *scritto, anche online*, di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

**Emendamento 437**  
**Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto *nei messaggi pubblicitari e* nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello *di prodotto* conformemente alle disposizioni *dell'atto delegato* pertinente;

*Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto *e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta* nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente alle disposizioni *del relativo atto di esecuzione, nonché al consumo energetico, salvo se altrimenti stabilito dall'atto di esecuzione* pertinente;

Or. en

**Emendamento 438**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Pavel Telička**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto *nei*

*Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto *in tutti i*



messaggi pubblicitari *e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto* conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

messaggi pubblicitari *audiovisivi dedicati al prodotto specifico, che forniscono al consumatore le informazioni sufficienti per prendere una decisione in merito all'acquisto*, conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

#### *Motivazione*

*È importante che ogni pubblicità visiva di un prodotto connesso all'energia faccia riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto interessato. Tuttavia, con l'obiettivo di evitare difficoltà tecniche e problemi di configurazione, gli operatori di siti web dovrebbero poter menzionare il prodotto in sintesi o elenchi, come ad esempio quelli dei "prodotti visualizzati di recente" del proprio sito web, senza avere l'obbligo di indicare la classe energetica in tale sede.*

#### **Emendamento 439**

**Philippe De Backer, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

##### *Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari *visivi* e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

#### **Emendamento 440**

**Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto **conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;**

*Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto **e il consumo energetico assoluto** nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto;

Or. en

**Emendamento 441**  
**Gunnar Hökmark**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

*Emendamento*

(a) **negli esercizi al dettaglio, anche online, in cui il prodotto specifico è in esposizione e può essere acquistato,** fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

**Emendamento 442**  
**Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle

*Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto, **alla gamma delle classi di efficienza energetica disponibile sull'etichetta e al consumo energetico** nei messaggi

disposizioni dell'atto delegato pertinente;

pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

**Emendamento 443**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto **conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;**

*Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari **stampati, online o audiovisivi** e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto;

Or. en

**Emendamento 444**  
**Martina Werner, Clare Moody, Theresa Griffin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto **conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;**

*Emendamento*

(a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello di prodotto;

Or. en

**Emendamento 445**  
**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) Tutti gli altri tipi di pubblicità o di materiale promozionale non contemplati alla lettera a) fanno riferimento almeno alla classe di efficienza energetica e al consumo energetico.***

Or. en

*Motivazione*

*In caso di pubblicità via radio o tramite altri canali non scritti, è opportuno fornire le informazioni più importanti ai clienti senza imporre di incentrare le pubblicità su tutti gli elementi della specifica etichetta energetica.*

### **Emendamento 446**

**Dario Tamburrano**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi agli obblighi del presente regolamento e dei relativi atti delegati, se ciò può indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;***

***(c) in relazione a qualsiasi prodotto, non forniscono né espongono altre etichette che possano essere scambiate per l'etichetta di efficienza energetica stabilita dal presente regolamento, ma possono aggiungere, su base volontaria e separatamente dall'etichetta, marchi di base, simboli o iscrizioni chiaramente differenziati col solo scopo di fornire informazioni supplementari in relazione al consumo di energia o di altre risorse durante l'uso.***

Or. en

*Motivazione*

*Justification: Amendment 61 of the Report, concerning Article 3(3)(c), included a possible*

*textual ambiguity. The Rapporteur takes full responsibility for the lack of precision in this point and provides an improved text, with the aim of avoiding misinterpretations. The goal of the present amendment, which substitutes AM 061, is to strike a productive balance between the regulatory need for a single, clear, perfectly defined and recognisable European energy efficiency label, and the freedom granted to market players to offer all additional information that they deem useful for the prospective customer.*

#### **Emendamento 447**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.

##### *Emendamento*

(d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento ***e ai prodotti non contemplati da atti delegati a norma del presente regolamento***, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.

Or. en

#### **Emendamento 448**

**Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.

##### *Emendamento*

(d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento ***o utilizzano simboli dell'Unione***.

Or. en